

FAQ

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE E IN MERITO AI SERVIZI LORO EROGABILI

(aggiornata al febbraio 2025)

I richiedenti protezione internazionale possono essere accolti all'interno del sistema di accoglienza e integrazione? Quali servizi possono essere erogati a supporto degli stessi?

Il richiedente protezione internazionale che si trova in una delle specifiche situazioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 142/2015 può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione (SAI). Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 1-sexies del D.L. 416/1989 sono stati distinti due livelli di servizi da erogare all'interno del sistema di accoglienza e protezione: un primo livello, destinato ai richiedenti protezione internazionale che beneficino di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico - culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio. Un secondo livello di servizi, al quale accedono le altre categorie di beneficiari, diversi dai richiedenti protezione internazionale, finalizzato all'integrazione e dunque all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale.